



STEFANO STIVANELLO

Notaio

Ponte nelle Alpi (BL)

REPERTORIO N. 9.768

RACCOLTA N. 7.104

VERBALE DI ASSEMBLEA

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di luglio, alle ore quindici.

(26 luglio 2017, ore 15.00)

In Ponte nelle Alpi (BL), nel mio studio in Viale Dolomiti n. 54/C, davanti a me Dottor STEFANO STIVANELLO, Notaio in Ponte nelle Alpi, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Belluno,

E' PRESENTE:

- **PICCIN CLAUDIO**, nato a Belluno il giorno 11 gennaio 1977, residente a Belluno, Via Visome n. 343, Codice Fiscale PCC CLD 77A11 A757G;

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata "**LIMANA SERVIZI S.R.L.**", società unipersonale, con sede legale in Limana (BL), Via G. Garibaldi n. 28, Codice Fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 01179110257, R.E.A. BL-100813, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) interamente versato.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di far constare il verbale dell'assemblea della predetta società a responsabilità limitata, qui riunita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Adeguamento dello statuto sociale a quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (in tema di società partecipate), così come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

Ai sensi dell'articolo 9 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico signor Piccin Claudio il quale constatato e fatto constatare a me Notaio:

**** come sia presente il socio unico, risultante dall'elenco soci rilevabile dal Registro delle Imprese di Belluno ai sensi di legge, del quale il Presidente stesso dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione:**

- "**COMUNE DI LIMANA**", con sede in Limana (BL),

Codice Fiscale 00086680253,

titolare di una quota di nominali Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale;

a mezzo del Sindaco signora De Zanet Milena, nata Belluno il giorno 1 aprile 1976;

**** come sia presente l'Amministratore Unico nella persona di se medesimo signor Piccin Claudio;**

**** come la società non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2477 del Codice Civile;**

Registrato a BELLUNO

il 07/08/2017

al n. 4100 Serie 1T

Euro 356,00

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria, ai sensi dell'articolo 2479 bis del Codice Civile e dell'articolo 9 del vigente statuto sociale, ed atta a deliberare sul detto ordine del giorno, sul quale tutti i presenti dichiarano di essere informati e di non opporsi alla relativa trattazione.

Nel cominciare la trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea la necessità di adeguare lo statuto della società alla nuova normativa in tema di società a partecipazione pubblica introdotta dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal successivo D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, proponendo la modifica degli attuali articoli 3 (oggetto sociale), 10 (amministrazione), 11 (Consiglio di Amministrazione), 12 (poteri dell'organo amministrativo), 13 (rappresentanza della società), 14 (compensi degli amministratori), 15 (organo di controllo) e 22 (disposizioni varie e rinvio), con il testo già in precedenza portato a conoscenza del socio, il quale, come sopra rappresentato, dichiara di averne preso visione e di ben conoscerne il contenuto. Al termine della sua esposizione, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito alla sua proposta; quindi il Presidente accerta e fa constare a me Notaio che l'assemblea, con voto favorevole del socio unico,

DELIBERA:

1) di approvare le modifiche al testo degli articoli 3 (oggetto sociale), 10 (amministrazione), 11 (Consiglio di Amministrazione), 12 (poteri dell'organo amministrativo), 13 (rappresentanza della società), 14 (compensi degli amministratori), 15 (organo di controllo) e 22 (disposizioni varie e rinvio) dello statuto della società, adeguati alla nuova normativa in tema di società a partecipazione pubblica, restando il medesimo statuto nella sostanza immutato relativamente agli altri articoli.

Il testo degli articoli 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 22 a seguito delle modifiche testè approvate, è il seguente:

"ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

La società costituisce strumento organizzativo specializzato strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici partecipanti ed avente per oggetto esclusivo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, la produzione dei seguenti servizi:

- * la gestione del servizio pubblico di centri per servizi per l'anziano;
- * la gestione di servizi semiresidenziali per anziani: centri diurni e assistenza domiciliare;
- * la gestione di asili integrati per l'infanzia di ogni ordine e grado;
- * la gestione mense;
- * la gestione di palestre ed impianti sportivi;

- * la promozione e la gestione di iniziative culturali, ricreative e sportive, manifestazioni ed eventi di volontariato;
- * la gestione di servizi e risorse a rilevanza sociale in genere;
- * la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali, ad uso umano e veterinario dei prodotti galenici e degli altri prodotti affini;
- * la vendita di presidi medico chirurgici, articoli sanitari, dietetici, reattivi, diagnostici e tutti gli altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico compresi i cosmetici, gli articoli di profumeria, le calzature, i giocattoli, gli articoli di vestiario, i testi, libri e materiale editoriale inerente l'educazione sanitaria;
- * il noleggio di apparecchi ed articoli sanitari in genere e la fornitura di servizi di autoanalisi ed autotest diagnostici;
- * i servizi di prenotazione di visite ed esami presso enti convenzionati con il SSN e non;
- * la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e sociale;
- * la gestione di servizi di trasporto urbano e scolastico;
- * la gestione delle concessioni dei manufatti cimiteriali.

La società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e nei limiti di legge (D.Lgs. 385/1993 e relativi provvedimenti attuativi) - che gli amministratori riterranno utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.";

"ART.10 - AMMINISTRAZIONE

La durata in carica dell'organo amministrativo, che può essere anche a tempo indeterminato, è stabilita con decisione dei soci. La società può essere amministrata:

- * da un Amministratore Unico;
- * da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri e ciò previa delibera assembleare motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. Tale delibera va trasmessa alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del D.Lgs. 175/2016 ed alla struttura di cui all'articolo 15 del medesimo D.Lgs..

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;

- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni;
- d) in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione;
- e) sono rieleggibili;
- f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'articolo 2386 del Codice Civile;
- h) devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge;
- i) non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

In caso di organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120.

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Nel frattempo a consiglio decaduto, gli altri amministratori non dimissionari o decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.";

"ART.11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un Vice Presidente che svolga esclusivamente funzioni di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purchè in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica oppure dalla maggioranza dei componenti dell'organo di controllo, se nominato.

Il Consiglio viene convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spediti o inviati - almeno tre giorni prima dell'adunanza - a ciascun amministratore, nonchè a ciascun componente dell'organo di controllo, all'indirizzo, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica previamente comunicato da ciascuno di essi alla società; in caso di urgenza il termine potrà essere ridotto ad

un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli amministratori in carica e tutti i componenti dell'organo di controllo.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità la proposta si intende respinta.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, se nominato, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.";

"ART. 12 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo - fermo l'obbligo di rispettare quanto infra previsto dal presente statuto in tema di controllo da parte degli enti soci sui servizi affidati direttamente alla società e fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art.3 - è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la Legge o lo statuto riservano all'assemblea e i seguenti atti, che richiedono la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci:

- ogni operazione immobiliare;
- l'assunzione di mutui con o senza garanzie;
- la concessione di garanzie a favore di terzi;
- la compravendita di aziende o rami di azienda; la concessione o l'assunzione in affitto di aziende o rami di azienda;
- la costituzione di società di ogni tipo e loro consorzi;
- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni e interessenze.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, ad un solo Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381 del Codice Civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

L'organo amministrativo, previa autorizzazione dei soci, può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone le mansioni, i poteri e le eventuali retribuzioni.

* * *

Al fine di poter gestire direttamente servizi pubblici locali, affidati direttamente dagli enti pubblici soci (sistema dell'"in house providing"), la società è sottoposta al medesimo controllo che questi ultimi esercitano sui propri servizi, pertanto ai soci è consentito l'esercizio di poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale. Le scelte gestionali aziendali, generali e particolari, vengono definite da parte degli enti soci, mediante la formulazione di appositi atti di indirizzo di carattere politico - amministrativo, generali o particolari, rispetto ai quali gli organi della società si porranno come meri esecutori, vincolati ad agire costantemente secondo direttive ed indirizzi, ma anche scelte di tipo operativo, di volta in volta finalizzati al solo perseguimento dell'interesse pubblico alla migliore erogazione del servizio compatibile con logiche di contenimento dei costi; nel caso di pluralità di soci pubblici gli atti di indirizzo potranno essere formulati in modo associato dagli enti pubblici partecipanti nelle forme previste dalla legge.

Al fine di permettere il controllo degli enti soci sui servizi, l'organo amministrativo è tenuto a trasmettere agli enti soci:

a) i documenti di budget economico-finanziari, reports infrannuali nonché, se richiesti, tutti gli atti che si rendano indispensabili per il monitoraggio e la verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della gestione sociale, nonché per il controllo dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e ciò al fine di consentire agli enti soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi a mezzo della società; entro il 31 (trentuno) ottobre di ciascun anno la Società trasmette alla Giunta comunale le previsioni economico finanziarie, inerenti le attività affidate, relative al successivo triennio affinché la medesima Giunta comunale provveda alla relativa approvazione o assuma differenti indirizzi entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno;

b) la relazione sull'eventuale scostamento delle previsioni di budget o di modifica del piano industriale. E' inoltre consentito a ciascun ente socio, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, il diritto di avere informazioni in merito alla gestione dei servizi da esso affidati alla società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa. Ove richiesto dagli enti soci, il Presidente del Consiglio di

amministrazione o l'Amministratore Unico riferiscono ai medesimi in merito alla qualità ed alla quantità dei servizi svolti dalla società, nonché sull'evoluzione generale della gestione, ed in particolare sui costi ed i ricavi della stessa;

c) i verbali delle decisioni assunte dall'organo di amministrazione alla Giunta comunale con periodicità mensile.";

"ARTICOLO 13 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della società spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché, in caso di delega, al Presidente suddetto ed all'Amministratore Delegato; nella delega potranno essere fissati dei limiti all'uso della firma sociale. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.";

"ARTICOLO 14 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori o all'Amministratore Unico spetta la rifusione delle spese sostenute per l'adempimento del loro incarico.

I soci potranno stabilire anche un emolumento annuo per gli Amministratori o per l'Amministratore Unico in forma e misura compatibile con la normativa di settore *pro tempore* vigente.";

"ARTICOLO 15 - ORGANO DI CONTROLLO

I soci devono nominare un organo di controllo monocratico o collegiale (composto da tre membri effettivi e due supplenti), con le competenze ed i poteri previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile, o un revisore con le competenze ed i poteri previsti per la medesima funzione in tema di società per azioni.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'organo di controllo - se non previsto diversamente dalla legge - esercita anche la revisione legale dei conti, salvo che i soci non decidano di affidare la revisione legale ad un soggetto esterno, avente i requisiti di legge.

I sindaci ed il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge. In caso di organo di controllo collegiale, la scelta dei membri da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio di genere.";

"ART.22 - DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO

Si precisa che:

- la qualità di socio può essere dimostrata sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese o mediante l'esibizione di un titolo di acquisto debitamente depositato presso il Registro delle Imprese ai sensi di legge;
- il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro delle Imprese, ai sensi

dell'articolo 2479 bis, primo comma, del Codice Civile;

- per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata o, in mancanza ed in quanto compatibili, quelle in tema di società per azioni;

- la società non può corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato;

- la società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalla norme generali in tema di società.".

Si allega sotto la lettera "A" al presente verbale, anche ai sensi degli articoli 2480 e 2436 del Codice Civile, per formarne parte integrante e sostanziale, il testo di statuto aggiornato con le modifiche sopra adottate.

Da ultimo l'assemblea conferisce speciale mandato al signor Piccin Claudio affinché, da solo e senza necessità di convocare l'assemblea, possa apportare al presente verbale ed all'allegato statuto ogni aggiunta, modifica, precisazione o soppressione che potesse essere richiesta dalla competente Autorità per ottenere l'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese competente.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindici e trentadue.

Spese e tasse del presente atto, inerenti e conseguenti, sono assunte dalla società.

Il comparente mi dispensa espressamente dalla lettura dell'allegato.

Di ciò richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale che ho letto al comparente il quale lo approva e conferma.

Scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia, consta di cinque fogli per diciassette pagine e quanto fin qui della diciottesima.

Sottoscritto alle ore quindici e quaranta.

F.to Claudio Piccin

F.to STEFANO STIVANELLO

=====